

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/09/2021

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 20.05.2021, preceduto da reclamo, il ricorrente agisce nei confronti dell'intermediario resistente al fine di ottenere il rilascio del duplicato di 98 bpf. Il ricorrente deduce: di aver denunciato lo smarrimento di numerosi titoli in data 10.8.20, in quanto non rinvenuti presso l'abitazione della defunta madre; tramite apposita modulistica e nel rispetto della normativa di settore, è stata avanzata in data 19.08.20 denuncia di smarrimento presso due distinti uffici postali; decorso il termine di cui alla legge 948/51, avanzavano richiesta di rilascio dei duplicati recandosi presso gli uffici della convenuta; non ottenendo riscontro alla richiesta di rilascio dei duplicati, veniva proposto formale reclamo in data 28.01.21.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce che l'emissione dei buoni per cui è controversia risale agli anni 1993-1995, ossia ad un periodo nel quale la gestione dell'attività era basata esclusivamente su documentazione cartacea senza alcuna informatizzazione (in quanto tale processo è stato avviato solo a partire dall'anno 1999/2000). Aggiunge, inoltre: che i Buoni Fruttiferi Postali cartacei, in quanto documenti di legittimazione, prevedono il rimborso o la duplicazione solo se il titolo risulta ancora circolante presso gli archivi dell'intermediario; all'atto della richiesta di duplicazione del Buoni in questione, si è provveduto ad effettuare la ricerca sull'archivio cartaceo, la quale ha fornito un esito negativo, in quanto mancante di un requisito essenziale per la



lavorazione, ovvero la vigenza dei Buoni; in assenza della cedola di emissione è evidente che i Buoni siano stati necessariamente rimborsati in data antecedente al 2000; la normativa vigente in tema di archiviazione – art. 119 del D.L. n. 385 del 01/09/1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” – sancisce che il cliente ha diritto ad ottenere copia delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e che, pertanto, nella fattispecie in esame, essendo trascorso il decennio dal rimborso – avvenuto nel 1982 – i titoli liquidati sono stati inviati al macero; non è pertanto possibile rinvenire alcuna documentazione dal quale evincere l’avvenuto incasso dei titoli, in quanto la stessa, trascorsi dieci anni dal rimborso dei titoli, è stata inviata al macero, come previsto dalle vigenti disposizioni.

In sede di repliche, parte ricorrente: contesta quanto eccepito dall’intermediario, osservando di aver correttamente espletato la procedura richiesta per il rilascio del duplicato; rileva, inoltre, trattandosi di buoni ordinari, gli stessi risultano attualmente vigenti in quanto non può dirsi maturata la prescrizione decennale; infine, le eccezioni dell’intermediario in merito all’avvenuto rimborso dei buoni non risultano supportate da alcuna evidenza probatoria, né il rimborso dei medesimi, che l’intermediario dichiara essere avvenuto nel 1982, appare coerente con la – successiva – data di emissione di gran parte dei medesimi. |

DIRITTO

| Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La questione, oggetto di controversia, sottoposta al Collegio concerne la richiesta di copia di n. 98 buoni fruttiferi postali di cui è denunciato lo smarrimento, a seguito del diniego opposto dall’intermediario il quale riferisce di non aver reperito, nonostante le ricerche effettuate, la citata documentazione, deducendone peraltro l’avvenuta liquidazione.

Ciò posto, si rappresenta che la fattispecie è disciplinata dalla L. 30 luglio 1951, n. 948: “*Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari*” che, all’art. 1, prevede quanto segue: “*In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l’ intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all’Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile*”.

Ricevuta la denuncia, l’istituto emittente deve apporre l’annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico del proprio stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l’ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l’avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace (art. 3- L. 30 luglio 1951, n. 948). Infine, decorso il summenzionato termine di novanta giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall’istituto il rilascio del duplicato (art. 5 L. 30 luglio 1951, n. 948).

Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata in atti emerge come, nel caso di specie, il ricorrente si sia attivato per denunciare la sottrazione dei buoni ed ottenere i relativi duplicati. Tuttavia l’intermediario non ha provveduto al rilascio dei duplicati, in contrasto con le puntuali prescrizioni di cui alla normativa sopra richiamata.

L’intermediario ha apoditticamente affermato l’avvenuta riscossione del buono, senza fornire adeguata evidenza della predetta circostanza. Lo stesso, infatti, si è limitato a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ribadire l'esito negativo delle ricerche svolte nei propri archivi, circostanza che attesterebbe che il buono è stato rimborsato in data anteriore al 2000.

In ragione di ciò lo stesso ha ritenuto che, essendo decorsi più di dieci anni dalla data del rimborso, non sarebbe gravato da alcun obbligo di rilascio di duplicati.

Il resistente ha invocato l'applicabilità, al caso in specie, del quarto comma dell'art. 119 del D.L. n. 385 del 01/09/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" secondo il quale *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere (addebitati) solo i costi di produzione di tale documentazione"*.

L'argomento è suggestivo ma non decisivo, ed infatti l'art. 119 pone in generale un limite temporale all'obbligo di comunicazione alla clientela ma in nessun modo esonera dall'onere di provare l'effettivo rimborso dei titoli.

Onere che nella specie non è stato assolto.

Il Collegio, non avendo la resistente fornito la prova certa del rimborso dei titoli suddetti ritiene sussistente l'obbligo della resistente a fornire la duplicazione degli stessi.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rilascio della duplicazione dei titoli.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI